

GARANTE DEI DETENUTI: CAMERE PENALI ABRUZZESI, "PUNTO DI SVOLTA"

9 Agosto 2011

L'AQUILA – "Dopo anni di inescusabile ritardo, finalmente, il Consiglio regionale d'Abruzzo ha approvato la legge con cui viene istituita la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, convenzionalmente Garante dei detenuti".

Lo affermano in una nota le Camere penali abruzzesi di L'Aquila, Chieti, Avezzano (L'Aquila), Teramo, Pescara e Lanciano (Chieti).

"L'introduzione della figura del garante – prosegue la nota – indispensabile, a tacer d'altro, già in vista dei compiti affidati a ciascuno Stato della Convenzione Onu contro la tortura, in vigore per l'Italia sin dal lontano 1989, per quanto estesa nelle sue competenze anche al monitoraggio di condizioni soggettive assimilabili alla detenzione (quali ad esempio i ricoveri coatti sanitari), rappresenta sicuramente per l'Abruzzo un punto di svolta nel cammino verso la qualificazione della solidarietà civile ed un primo passo importantissimo al fine di costruire un percorso di legalità e di positiva evoluzione delle condizioni esistenziali della popolazione carceraria".

"Ricordiamo, infatti, che nella nostra regione sono presenti otto carceri, di cui due a regime particolare (uno dei quali, quello dell'Aquila, ospita circa 200 soggetti sottoposti al cosiddetto 41-bis), che accolgono una complessiva popolazione di 2.300 detenuti (rispetto ai 1.600 di capienza ufficiale) e che l'istituzione della figura permetterà di intervenire direttamente proprio su quelle posizioni che dovrebbero maggiormente incidere nel percorso di reintroduzione sociale del detenuto, quale diritto costituzionalmente garantito".

"Le camere penali dell'Aquila, Chieti, Avezzano, Teramo, Pescara, Lanciano, tutte aderenti all'Unione Camere Penali Italiane (che da sempre persegue tra i suoi scopi quello del miglioramento delle condizioni di vita carcerarie) plaudono quindi alla avvenuta approvazione della legge e, prefiggendosi di monitorare costantemente l'evolversi della situazione, si augurano che si addivenga, sia alla effettiva istituzione dell'Ufficio nel termine dei 90 giorni previsti dalla Legge, sia e soprattutto, alla individuazione del titolare, il quale oltre ad avere i requisiti di legge, dovrà essere scevro da vincolo di parte o fazione, al fine di dedicarsi in via esclusiva a questa nobile attività".

"In questa prospettiva – concludono – appare indispensabile procedere ad emendamenti della legge che ottengano l'incompatibilità della figura con ulteriori uffici e professioni, un compenso indispensabile a non marginalizzare la figura, cagionando l'ineffettività progressiva della legge medesima. Per le esposte ragioni, le Camere Penali sottoscriventi manifestano inoltre la loro piena e incondizionata disponibilità a rendersi interlocutore necessario e disinteressato ai fini del miglioramento della legge e a tal fine chiederanno espressamente di essere ascoltate dalla competente Commissione regionale".